

N. \_\_\_\_/\_\_\_\_ REG.PROV.COLL.  
N. 00151/2023 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 151 del 2023, proposto da

Luigi Patruno, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilio Toma e Loredana Papa,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e  
difesa dall'avvocato Isabella Fornelli, con domicilio digitale come da PEC da  
Registri di Giustizia;

***nei confronti***

Claudia Minervini, Giandomenico Cantore e Francesco Ragone, non costituiti in  
giudizio;

***per l'annullamento***

in parte qua e nei limiti dell'interesse del ricorrente:

a) della determinazione n. 1138 del 16.11.2022 a firma del Dirigente del Servizio  
Reclutamento e Contrattazione della Regione Puglia con cui sono stati approvati i  
verbali e la graduatoria stilata dalla Commissione esaminatrice del concorso

pubblico per titoli ed esame per l'assunzione di 22 unità di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, di cat. D, posizione economica D1, area professionale “competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito ruolo “Lavori pubblici”;

b) delle successive determinazioni dirigenziali n. 1246 del 12.12.2022 di assunzione dei vincitori e n. 1285 del 22.12.2022 di assunzione vincitori su posti non coperti;

c) dei verbali della commissione esaminatrice n. 1 del 28.4.2022, n. 2 del 9.5.2022, n. 3 del 13.5.2022, n. 4 del 19.5.2022, n. 5 del 26.5.2022, n. 6 del 14.6.2022, n. 7 dell'28.6.2022, n. 8 del 14.7.2022, n. 9 del 18.7.2022, n. 10 del 22.9.2022, n. 11 dell'30.9.2022, n. 12 del 9.11.2022;

d) ove occorra del bando 13 del concorso pubblico per titoli ed esame per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di categoria D – posizione economica D1, presso la Regione Puglia area professionale “competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito di ruolo “Lavori Pubblici” indetto con determinazione dirigenziale della Sezione Personale della Regione Puglia n. 1250 del 19.11.2021 rettificata con successiva determinazione dirigenziale n. 1371 del 15.12.2021;

e) di ogni altro atto a questi connesso, presupposto e/o conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Puglia;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Il ricorrente, in possesso di Diploma di Laurea (DL) vecchio ordinamento in Ingegneria elettrica, equiparata alla Laurea Specialistica 31/S, alla Laurea

Specialistica 29/S e alle Lauree Magistrali LM-28, LM-26 e LM-25, ha partecipato al concorso indetto dalla Regione Puglia (Bando n. 13) per l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di 22 unità di categoria D – posizione economica D1, area professionale “competitività e sviluppo del sistema (Policy regionali)” – profilo professionale “Specialista tecnico di Policy” ambito ruolo “Lavori Pubblici”.

All'esito della procedura concorsuale l'istante si è collocato nella graduatoria degli idonei al posto n. 89 (delibera di approvazione della graduatoria n. 1138 del 16.11.2022) con un punteggio di 23,25 così composto: punteggio prova scritta 22,25 + punteggio titoli 1.

Egli, quindi, contesta la mancata attribuzione di 1,5 punti in ragione del titolo di studio ulteriore rispetto a quello previsto per l'ammissione al concorso.

Considerato che, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a, le esigenze cautelari del ricorrente possono essere tutelate attraverso una sollecita trattazione nel merito (la cui udienza viene fin da ora fissata come da dispositivo);

Ritenuto, pertanto, necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati, che dovranno essere nominativamente individuati dal ricorrente, i quali lo precedono nella graduatoria generale e risultano compresi tra la posizione attualmente occupata dall'interessato in base alla delibera di approvazione della graduatoria n. 1138 del 16.11.2022 (in posizione n. 89, con un punteggio complessivo di 23,25) e quella invocata nel ricorso, che sarebbe raggiunta (44° posto con 24,75 punti) ove venissero accolti tutti i profili di censura dedotti.

Vista la richiesta di notifica per pubblici proclami e ritenuta la sussistenza dei presupposti per concederla poiché allo stato il numero degli effettivi controinteressati appare considerevole e tale da rendere eccessivamente gravosa una notifica in forma individuale, il collegio dispone che si proceda con le seguenti modalità:

A) - pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della regione Puglia dal

quale risulti:

- 1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
- 2.- il nome di parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati;
- 4.- l'indicazione nominativa dei controinteressati;
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";
- 6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con esso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
- 7.- il testo integrale del ricorso.

B) - In ordine alle prescritte modalità, la regione Puglia ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati distinti come sopra indicato, su supporto informatico, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- a.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
- b.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (n. ....) e dell'anno di deposito (2023) nella sezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Tribunale Amministrativo Regionale Puglia – Bari" della sezione "Attività Istituzionale Tribunali Amministrativi Regionali";

Si prescrive, inoltre, che la regione Puglia:

c.- non rimuova dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto 2);

d.- rilasci alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e.- curi che sulla home page del proprio sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso, la presente ordinanza e l'elenco nominativo dei controinteressati integrati dall'avviso;

Si dispone infine che dette pubblicazioni siano effettuate, pena l'improcedibilità del gravame, nel termine perentorio di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori giorni 10 (dieci) decorrente dalla scadenza di quello stabilito per la notifica.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Prima) visto l'art.55, comma 10, c.p.a, rinvia per la trattazione del merito alla pubblica udienza del 20 novembre 2024 e nelle more dispone l'integrazione del contraddittorio, nei termini di cui in motivazione.

Compensa tra le parti le spese della presente fase.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 3 aprile 2024 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Vincenzo Blanda**

**IL PRESIDENTE**

**Angelo Scafuri**

**IL SEGRETARIO**